

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La Scuola di Psicoterapia Comparata – (Ente gestore: Società di Psicoterapia Comparata S.r.l., Viale A. Gramsci 22, in seguito indicata come “Scuola”, rappresentata dal Direttore, dott. Andrea Innocenti (C.F.NNCNDR78D11D612C)

E

L’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari), con sede in viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, C.F./P.IVA n. 03990560926, nella persona del Commissario straordinario Dott. Aldo Atzori (C.F. TZRLDA63D20E281G),

CONSIDERATO

- la disposizione di cui alla Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della professione di Psicologo”, al decreto ministeriale M.U.R.S.T 12 ottobre 1998, n. 509, “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia” secondo cui gli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue “in strutture o servizi pubblici o privati accreditati nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- la circolare ministeriale del 14 maggio 2007, interpretativa del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509;
- che lo svolgimento del tirocinio risponde altresì all’interesse dell’Ente ad acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse nell’ambito della psicoterapia;
- che il corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Comparata è riconosciuto dal M.I.U.R. con Decreto Ministeriale del 21/05/2001 - G.U. 128 del 05/06/2001 per la sede di Firenze, con Decreto Ministeriale del 18/07/2002 - G.U. 185 del 08/08/2002 per la sede di Genova, con Decreto Ministeriale del 20/06/2005 - G.U. 153 del 04/07/2005 per la sede di Cagliari.

RITENUTO CHE

le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra la ASL Cagliari e la Scuola;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Stipula convenzione

Tra l’ASL Cagliari e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi e alle allieve della Scuola di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell’ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell’ASL Cagliari ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti della Scuola. In detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti (nelle figure di psicologo psicoterapeuta, medico psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, psichiatra) che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

ART. 2 - Tirocinanti e ore di tirocinio

Nell'ambito di tale collaborazione l'ASL Cagliari accoglie per ogni anno accademico un numero massimo di 10 (Dieci) allievi della Scuola, distribuiti nell'arco solare, per un totale di 100 ore annue per allievo. Il numero di allievi e di ore potrà essere modificato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio e verrà concordato successivamente tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Responsabile della struttura interessata compatibilmente con le attività istituzionali di entrambe le parti. Ad inizio di ogni anno accademico, la Scuola comunicherà all'ASL Cagliari i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio.

ART. 3 - Supervisione

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti della Scuola, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture aziendali coinvolte.

ART. 4 - Modalità

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del servizio e comunicati ai docenti della Scuola.

ART. 5 - Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale.

Il mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

Art. 6 - Copertura Assicurativa

1. Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio dell'ASL Cagliari per la presente convenzione.
2. Pertanto la Scuola garantirà che al momento dell'inizio del tirocinio gli allievi saranno forniti di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato".
3. La Scuola ogni anno trasmette alla ASL Cagliari il rinnovo dell'Assicurazione.
4. La copertura assicurativa comprende anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dall'Azienda ma rientranti nel progetto formativo. In caso di infortunio o di danno a terzi durante lo svolgimento del tirocinio la ASL Cagliari si impegna a segnalare tempestivamente l'evento alla Scuola e agli Istituti assicurativi, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - Obblighi in materia di sicurezza del lavoro

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La Scuola assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sulla base del rischio elevato.

ART. 8 - Sorveglianza Sanitaria

La Scuola assolve alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 5 aprile 2008, n. 81 per quanto concerne l'idoneità generica dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività.

ART. 9 - Natura del rapporto

Le Parti convengono altresì che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di un contratto di formazione lavoro né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista.

Le Parti convengono che altresì gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

ART. 10 - Collaborazione didattica

Lo staff didattico della scuola di specializzazione collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il tacito rinnovo. Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni sono a carico della Scuola.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Scuola di Psicoterapia Comparata
Il Legale Rappresentante
Dott. Andrea Innocenti

L'ASL n. 8 Cagliari
Il Commissario straordinario
Dott. Aldo Atzori